

Assenze ingiustificate: le novità in materia.

Sede Legale

I - 20123 Milano
Via Ausonio, 15

Sedi

I - 20122 Milano (MI)
Via Donizetti, 38
T/F + 39 02 87 15 91 28

I - 00187 Roma (RM)
Via XX Settembre, 98/G
T/F + 39 06 84 10 23 20

I - 88046 Lamezia Terme (CZ)
Via C. Cassoli, 2
T/F + 39 0968 22 008

L'art. 19 della Legge 203/2024 ha previsto che, nel caso di assenza ingiustificata e protratta del lavoratore, il datore di lavoro possa procedere con la cessazione del rapporto per **dimissioni di fatto**, ossia senza più dover ricorrere alla procedura di licenziamento.

Il rapporto può intendersi interrotto per dimissioni per fatti concludenti nell'ipotesi in cui il dipendente si assenti ingiustificatamente per un periodo **superiore a 15 giorni di calendario**, ovvero, se previsto, per un periodo superiore a quello indicato dal CCNL applicato dal datore. Attestata l'assenza per tale periodo senza che il lavoratore abbia fornito giustificazioni, il datore può **avviare la procedura di cessazione** del rapporto per dimissioni di fatto trasmettendo all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, a mezzo PEC, il modulo appositamente predisposto e riportato in calce alla presente Circolare. Lo stesso modulo sarà da trasmettere al lavoratore con qualsiasi mezzo tracciabile, al fine di rendergli noto l'avvio della procedura. Il datore di lavoro dovrà conservare copia del modello compilato, della pec di trasmissione all'Ispettorato e della ricevuta di invio al lavoratore.

Una volta effettuata la trasmissione del modulo all'Ispettorato e al lavoratore, il datore può considerare interrotto il rapporto di lavoro e può procedere con l'invio della comunicazione obbligatoria di cessazione (UNILAV), apponendo come giustificativo "**dimissioni**". Tale procedura consente pertanto di cessare il rapporto di lavoro considerando le dimissioni come implicitamente rassegnate dal lavoratore, escludendo sia la possibilità per il lavoratore di richiedere la NASPI, sia l'obbligo di versamento per il datore del contributo noto come "**ticket di licenziamento**".

Occorre infine precisare che l'effetto risolutivo non risulterà applicabile nell'ipotesi in cui, a seguito di verifiche effettuate, l'Ispettorato accertasse la non veridicità delle informazioni comunicate dal datore. La cessazione sarebbe altresì inefficace qualora il dipendente fornisse evidenza dell'impossibilità di comunicare le giustificazioni di assenza, per cause di forza maggiore o per cause imputabili al datore.

Si riporta di seguito uno schema sintetico dell'iter e delle relative tempistiche:

IL LAVORATORE RISULTA ASSENTE SENZA AVER FORNITO GIUSTIFICAZIONI



IL DATORE DI LAVORO PER IL TRAMITE DEL CDL AVVIA UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE, SECONDO MODALITÀ E TEMPISTICHE DISPOSTE DAL CCNL



Sede Legale

I - 20123 Milano
Via Ausonio, 15

Sedi

I - 20122 Milano (MI)
Via Donizetti, 38
T/F + 39 02 87 15 91 28

I - 00187 Roma (RM)
Via XX Settembre, 98/G
T/F + 39 06 84 10 23 20

I - 88046 Lamezia Terme (CZ)
Via C. Cassoli, 2
T/F + 39 0968 22 008

IN ASSENZA DI GIUSTIFICAZIONI, DECORSI 15 GIORNI DI ASSENZA IL DATORE PER IL TRAMITE DEL CDL DEPOSITA IL MODULO E LO TRASMETTE A ITL E LAVORATORE



ENTRO 5 GIORNI DALLA TRASMISSIONE DEL MODULO, IL DATORE PER IL TRAMITE DEL CDL TRASMETTE L'UNILAV DI CESSAZIONE



ENTRO 30 GIORNI DALLA RICEZIONE DEL MODULO, L'ITL EFFETTUA LE VERIFICHE DI VERIDICITÀ

Sede Legale

I - 20123 Milano
Via Ausonio, 15

Sedi

I - 20122 Milano (MI)
Via Donizetti, 38
T/F + 39 02 87 15 91 28

I - 00187 Roma (RM)
Via XX Settembre, 98/G
T/F + 39 06 84 10 23 20

I - 88046 Lamezia Terme (CZ)
Via C. Cassoli, 2
T/F + 39 0968 22 008



Modulo INL

**COMUNICAZIONE EX ART. 26, COMMA 7-BIS, D.LGS. N. 151/2015,
INTRODOTTO DALL'ART. 19 DELLA L. N. 203/2024**

DATA

All'Ispettorato territoriale del lavoro
di
PEC

Al lavoratore

tramite (specificare mezzo di trasmissione)

DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO

Sig.

nato a il

residente a ()

quale legale rappresentante della ditta

sede legale in

via/p.zza n.

sede operativa

CF

Esercente attività di

CCNL applicato

Sede Legale

I - 20123 Milano
Via Ausonio, 15

Sedi

I - 20122 Milano (MI)
Via Donizetti, 38
T/F + 39 02 87 15 91 28

I - 00187 Roma (RM)
Via XX Settembre, 98/G
T/F + 39 06 84 10 23 20

I - 88046 Lamezia Terme (CZ)
Via C. Cassoli, 2
T/F + 39 0968 22 008

DATI RELATIVI AL LAVORATORE

Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

CF

PEC

E-mail

Telefono

Ultimo indirizzo di residenza conosciuto

Ulteriori eventuali informazioni (es: ulteriori recapiti)

DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

Inizio del rapporto di lavoro

Sede Legale

I - 20123 Milano
Via Ausonio, 15

Sedi

I - 20122 Milano (MI)
Via Donizetti, 38
T/F + 39 02 87 15 91 28

I - 00187 Roma (RM)
Via XX Settembre, 98/G
T/F + 39 06 84 10 23 20

I - 88046 Lamezia Terme (CZ)
Via C. Cassoli, 2
T/F + 39 0968 22 008

Tipologia contrattuale

Rapporto di lavoro subordinato:

A tempo determinato

A tempo indeterminato

Inquadramento contrattuale

Ultimo giorno di effettivo lavoro

Il sottoscritto

nato a il in qualità di datore di lavoro/legale rappresentante del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 26, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 151/2015 e dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità previste in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che l'assenza ingiustificata del predetto lavoratore - iniziata nella data sopra indicata - si è protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro ⁽¹⁾ o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni ⁽²⁾.

Firma del datore di lavoro

Informativa sulla privacy:

"Dichiaro di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, che l'Ispettorato tratterà i dati necessari alla gestione della presente istanza con le modalità indicate nelle "INFORMAZIONI" sul trattamento dei dati personali da me visionate".

L'informativa è disponibile nella specifica sezione della pagina web <https://www.ispettorato.gov.it/files/2022/12/Informativa-INL-GDPR01.pdf>

Firma del datore di lavoro

¹ Ai sensi della circolare n. 6/2025 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i giorni di assenza, in mancanza di ulteriori specificazioni da parte della norma di riferimento, possono intendersi come giorni di calendario, ove non diversamente disposto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro.

² Ai sensi della circolare n. 6/2025 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel caso in cui il CCNL applicato al rapporto di lavoro preveda un termine diverso da quello contemplato dall'art. 26, comma 7 bis, del D.Lgs. n. 151/2015, lo stesso troverà senz'altro applicazione ove sia superiore a quello legale.

Sede Legale

I - 20123 Milano
Via Ausonio, 15

Sedi

I - 20122 Milano (MI)
Via Donizetti, 38
T/F + 39 02 87 15 91 28

I - 00187 Roma (RM)
Via XX Settembre, 98/G
T/F + 39 06 84 10 23 20

I - 88046 Lamezia Terme (CZ)
Via C. Cassoli, 2
T/F + 39 0968 22 008